

**Legge federale
sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e
dell'asilo**

Avamprogetto

(LSISA)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. j, cpv. 3 lett. i (nuove)

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

j. agevolazione delle procedure nel settore degli stranieri mediante un accesso elettronico ai fascicoli nel settore degli stranieri dell'Ufficio federale.

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

i. agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

Art. 4 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Il sistema d'informazione contiene:

- a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- b. dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali);
- c. dati concernenti i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.
- d. un sotto-sistema contenente i fascicoli relativi alle procedure nel settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica.

¹ FF 2009 ...

² RS 124.51

Art. 9 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

³ Gli accessi in rete a dati non particolarmente degni di protezione ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) sono retti dall'ordinanza SIMIC.

II

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 2 lett. a e b Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

² Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato emittente e tipo di documento di viaggio utilizzato;

³ RS 142.20

Art. 120a cpv. 3 Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

³ In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.